

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dell'industria e del Commercio**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro degli interventi statali a favore di vari settori dell'economia nazionale, una particolare priorità va senza dubbio riservata alle medie e piccole industrie del Mezzogiorno, a sostegno dell'iniziativa privata.

Com'è noto, l'insediamento in tale territorio di piccole e medie imprese industriali ha formato oggetto di particolare attenzione delle Autorità di governo, com'è dimostrato dalle varie provvidenze che ad esse sono state destinate dal dopoguerra ad oggi, e da ultimo con l'attribuzione del 50 per cento delle somme assegnate per contributi in conto interessi ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive estensioni.

Un particolare incentivo al riguardo è stato la costituzione di appositi fondi di rotazione ai sensi della legge 12 febbraio 1955,

n. 38, per finanziamenti intesi ad agevolare la creazione di nuovi impianti industriali e l'ammodernamento di quelli esistenti.

Detti fondi sono stati finora alimentati, con diversi provvedimenti legislativi, da somme conferite direttamente dallo Stato o provenienti da prestiti americani per un importo complessivo di lire 47.451.393.000.

Le esigenze del settore industriale del Mezzogiorno sono tali, però, che gli Istituti hanno potuto solo in parte soddisfare le richieste delle piccole e medie imprese industriali.

È ovvio d'altra parte che le richieste in parola rappresentano un sintomo importante del processo d'industrializzazione in atto, e ciò pone il Governo nella necessità di favorire ulteriormente tale processo anche al fine di impiegare *in loco* la manodopera

esistente, per uno sviluppo equilibrato della economia nazionale.

Si è prospettato, pertanto, la necessità della costituzione di nuovi fondi di rotazione presso gli Istituti suddetti, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali, con una regolamentazione leggermente diversa da quella prevista per i fondi di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni.

La gestione di quest'ultimi, infatti, ha una particolare disciplina, in quanto le somme ad essi assegnate sono derivate in gran parte da prestiti americani, il cui ammortamento, per capitale ed interessi, posto a carico degli stessi fondi è già iniziato.

A tal fine, con l'articolo 1 del provvedimento, si dispone l'assegnazione ai tre Istituti di credito meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) di complessive lire 175.000.000.000, ripartite rispettivamente

nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento per la costituzione di nuovi fondi di rotazione destinati alla concessione di mutui alle piccole e medie imprese industriali.

L'articolo 2 prevede le principali modalità per la concessione dei mutui, nonché la attribuzione alla Cassa per il Mezzogiorno di una parte del tasso d'interesse corrisposto dai mutuatari, a sollievo degli oneri dalla stessa sostenuti per la erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sulle obbligazioni emesse dagli Istituti in parola.

L'articolo 3 prevede la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dei rapporti derivanti dall'applicazione del provvedimento.

Gli articoli 4 e 5 prevedono i mezzi di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso gli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, — Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e credito industriale sardo (CIS) — sono costituiti fondi di rotazione a carattere permanente rispettivamente di lire 106.750.000.000 per l'ISVEIMER, di lire 50.750.000.000 per l'IRFIS e di lire 17 miliardi 500.000.000 per il CIS.

Le somme di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue:

lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 17,5 miliardi a valere per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle operazioni di durata inferiore a tre anni.

Art. 2.

I fondi di cui all'articolo 1 sono destinati alla concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti già esistenti.

I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato dal Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Una quota di tale tasso, nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, è trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonché del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi.

La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 3.

I rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge sono regolati con apposite

convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito Pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 9 miliardi.

Art. 5.

All'onere di lire miliardi 17,5 relativo all'esercizio finanziario 1963-64 si fa fronte, quanto a miliardi 9, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 4 e, quanto a miliardi 8,5, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, riguardante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftefici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di lire 17,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte mediante corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.